



COMUNE DI CAROVIGNO

Provincia di Brindisi

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 94 del 05/06/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE PER L'ANNO 2020

L'anno duemilaventi addì cinque del mese di Giugno alle ore 10:30, nella Sede Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale. Presiede Il Sindaco Dott. Massimo Vittorio Lanzilotti.

All'appello risultano:

N°	Qualifica	Nome	Presente	Assente
1	Sindaco	LANZILOTTI MASSIMO VITTORIO	SI	
2	Assessore - Vice Sindaco	TATEO ANTONELLA	SI	
3	Assessore	PALMA ONOFRIO	SI	
4	Assessore	ORLANDINI LUIGI	SI	
5	Assessore	CAMPOREALE ANTONINO		SI
6	Assessore	SAPONARO MARIA GRAZIA		SI

PRESENTI: 4

ASSENTI: 2

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Generale Dott.ssa Antonella Barletta.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE PER L'ANNO 2020

LA GIUNTA COMUNALE

Visto:

- il Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che disciplina l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- l'articolo 1, comma 22, della legge n. 208/2015 il quale ha abrogato l'articolo 11 del d.Lgs. n. 23/2011, istitutivo dell'imposta municipale secondaria, confermando quindi la vigenza della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 172, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, ove prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;
- l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'art 27 comma 8 della legge n.448/2011 il quale conferma che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe, nonché approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art 193 comma 3 del T.u.e.l Dlgs n. 267/2000 che prevede la possibilità di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 31 luglio, in sede di verifica degli equilibri di bilancio;
- il Decreto Ministeriale del 13/12/2019 (pubblicato sulla G.U. n. 295 del 17/12/2019) di differimento dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020 del termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 da parte degli Enti Locali;
- il Decreto del Ministro dell'Interno del 28 febbraio 2020 (G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020) ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020;
- l'art. 107 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (decreto "Cura Italia" - G.U. n. 70 del 17 marzo 2020) con il quale è stato disposto un ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 al 31 maggio 2020.

Preso atto delle modifiche apportate al Decreto Legge n. 70 del 17 marzo 2020 in sede di conversione in legge all'art. 107, comma 1 e 2, con le quali si differisce ulteriormente al 31 luglio

2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio (Legge 24 aprile 2020, n. 27, G.U. n. 110).

Richiamato l'art 15-bis del D.L. n 34/2019 (Decreto crescita) convertito con la legge n. 58/2019 che modifica l'art 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, disponendo:

“15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.”

Considerato che la “ Legge di Bilancio 2020” (n.160/2019) ha introdotto il canone patrimoniale di concessione , autorizzazione o esposizione pubblicitaria in sostituzione dei cosiddetti “tributi minori” tra i quali la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, rinviandone comunque l'entrata in vigore al 2021.

Visto il D.Lgs. 507/1993, art. 50, comma 5 bis, il quale prescrive che gli importi di tassa superiore ad € 258,22 (ex 500.000 lire), “possono essere corrisposti in quattro rate senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio, ed ottobre dell'anno di riferimento del tributo”.

Visto:

- il DPCM del 11 marzo 2020 recante *“Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;

- il Decreto Legge n. 34 del 19/05/2020, c.d.: **“decreto rilancio”** recante: *“misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* all'art. 181, denominato: *“Sostegno delle imprese di pubblico esercizio”* che ha stabilito:

“1. Anche al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n.8, sono esonerati dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

2. A far data dallo stesso termine di cui al comma 1 e fino al 31 ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

3. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, e comunque non oltre il 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purchè funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

4. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 3 è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6 comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

5. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 127,5 milioni di euro per l'anno 2020. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.“.

Visto il *“Regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche”*, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N.15 del 28/03/2019.

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale, N.64 del 29/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale per l'anno d'imposta 2019 sono state confermate le tariffe approvate con deliberazione del Commissario Straordinario, con poteri di Giunta comunale, N.55 del 23/03/2018.

Preso atto:

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 13/09/2019, stante la grave situazione finanziaria rilevata in sede di approvazione del rendiconto 2018, si approvava definitivamente il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell'art. 243-bis, d.lgs. n. 267/2000, con accesso al fondo di rotazione;

- che attualmente è pendente la procedura di approvazione dello stesso ai sensi del successivo articolo 243-quater del d.lgs. n. 267/2000;

- che nell'ambito del suddetto piano sono previste una serie di misure preordinate ad attivare la leva finanziaria delle Entrate/accertamenti e potenziare la riscossione al fine di ridurre e/o azzerare del

tutto il ricorso alle anticipazioni di tesoreria, tra cui l'incremento delle aliquote e tariffe dei tributi locali.

Ritenuto pertanto, in ottemperanza alle soluzioni proposte nel suddetto piano di riequilibrio pluriennale ed al fine di assicurare il perseguimento del riequilibrio finanziario, procedere per l'anno 2020 all'aumento, fino al massimo consentito, delle tariffe della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche come risultanti dal prospetto riepilogativo allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Dato atto che, ai fini della classificazione di cui all'art. 2, comma 1, del d.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, la popolazione residente di questo comune, riferita al 31 dicembre 2019 (quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto Nazionale di Statistica), è di N. 17.076 abitanti, per cui il nostro Comune rimane collocato nella IV classe (Comuni fino a 30.000,00 abitanti).

Visti i prospetti di determinazione delle tariffe della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche per l'anno 2020 che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

Dato atto che per effetto dell'emergenza sanitaria in atto da COVID 19 sono state emesse le seguenti ordinanze sindacali per la sospensione temporanea e per la nuova disciplina del mercato settimanale del martedì e per quello rionale del venerdì: ordinanza n. 46/2020, 67/2020, 71/2020 e 72/2020.

Ritenuto, in relazione ai tempi tecnici necessari alla bollettazione annuale TOSAP, stabilire i termini per l'anno 2020 dei versamenti rateali:

- di importo superiore ad euro 258,22 (ex 500.000 lire) del 31 luglio, 31 agosto, 30 settembre e 31 ottobre;
- di importo inferiore ad euro 258,22 (ex 500.000 lire) unica rata del 31 luglio.

Ritenuto di fornire ai contribuenti il necessario supporto per l'applicazione delle agevolazioni di cui all'art. 181 del D.L. 34/2020, predisponendo apposito schema di domanda e demandando all'ufficio SUAP gli adempimenti di competenza riguardo l'istruttoria delle relative istanze.

Acquisito sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Visto:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e in particolare l'art. 42, comma 1, lettera f);
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni e/o integrazioni;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento TOSAP;
- con votazione favorevole unanime, resa nelle forme di legge.

DELIBERA

1. Per le motivazioni e valutazioni in premessa esposte, che si intendono qui integralmente riportate ed approvate quale parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento, al fine di assicurare il perseguimento degli obiettivi del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con le deliberazioni consiliari n. 42 del 13/09/2019, di fissare per l'anno 2020, le tariffe della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, come risultanti dal prospetto riepilogativo allegato alla presente deliberazione sotto la lett. "A", di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. Di far constare che la determinazione della tariffa di cui al precedente punto 1) costituisce parte integrante e sostanziale della complessiva manovra tributaria nell'ambito della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-bis del D.Lgs. n. 267/2000 a cui il Comune ha fatto ricorso;

3. Di stabilire per l'anno 2020 i seguenti termini per effettuare i versamenti in forma rateale:
 - versamenti di importo superiore ad euro 258,22 (ex 500.000 lire) massimo 4 rate alle seguenti scadenze: 31 luglio, 31 agosto, 30 settembre e 31 ottobre;
 - versamenti di importo inferiore ad euro 258,22 (ex 500.000 lire) unica rata entro il 31 luglio;
4. Di prendere atto delle riduzioni tariffarie disposte dall'art. 181 del D.L. 34 del 19/05/2020 secondo cui le *“imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n.8, sono esonerati dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446”*;
5. di dare atto che le riduzioni di cui innanzi risultano finanziate dal Bilancio Statale ai sensi del comma 5 dell'art. 181 del DL 34/2020, secondo cui *“Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 127,5 milioni di euro per l'anno 2020. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.”*
6. di approvare l'allegato avviso agli operatori economici (allegato B), in uno con lo schema di domanda (allegato C), relativa alle agevolazioni di cui al citato articolo 181 del D.L. 34/2000, demandando all'ufficio SUAP gli adempimenti di competenza riguardo l'istruttoria delle relative istanze;
7. di dare atto che il presente provvedimento, sarà allegato al bilancio di previsione 2020/2022 ai sensi dell'art 172 del D.Lgs n.267/2000;
8. di trasmettere la presente deliberazione all'Ufficio SUAP per gli adempimenti di propria competenza legate all'accoglimento delle istanze nelle forme semplificate previste dal citato art. 181 del D.L. 34/2020;
9. di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze (www.portalefederalismofiscale.gov.it), nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 come modificato dall'art 15-bis del D.L. n.34/2019 (Decreto crescita) convertito con la legge n. 58/2019;
10. di dichiarare, con separata votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Dott. Massimo Vittorio Lanzilotti
Firmato Digitalmente

Il Segretario Generale
Dott.ssa Antonella Barletta
Firmato Digitalmente